

## **SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA**

**CIRCOLARE N. 56 – del 26.10.2016**

### **LAVORO ACCESSORIO. ISTRUZIONI INL**

La prima circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro è dedicata alle recenti modifiche apportate dal D.lgs. 185/2016 al D.lgs. 81/2015 in materia di lavoro accessorio (Circolare INL n. 1 17-10-2016). Il tema trattato è quello della comunicazione preventiva per garantire una maggiore tracciabilità dei voucher.

IL tema ha trovato molto spazio sulla stampa specializzata ed è stato oggetto anche di un intervento dei consulenti del lavoro.

Il nuovo art. 49, comma 3, del D.lgs. n. 81/2015 prevede una comunicazione preventiva almeno 60 minuti prima dell'inizio del lavoro alla sede territoriale competente (in relazione al luogo di lavoro) dell'INL.

La circolare ribadisce che l'obbligo riguarda esclusivamente imprese e professionisti.

Come avevamo anticipato il nuovo adempimento si somma alla dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS.

Questo adempimento è disciplinato dalla nota ministeriale n. 3337 del 25-6-2015 e la circolare Inps n. 149/2015

La comunicazione deve essere fatta mediante sms o posta elettronica (altre forme possono essere individuate con un decreto ministeriale).

La circolare contiene gli indirizzi di posta elettronica. Nell'allegato sono riportati quelli forniti dall'INL (tutti impostati secondo un unico schema: [voucher.provincia@ispettorato.gov.it](mailto:voucher.provincia@ispettorato.gov.it)) e quelli della provincia autonoma di Bolzano e delle province della Sicilia.

L'invio potrà avvenire anche per posta non certificata non essendo specificamente richiesto, considerato anche che gli indirizzi di destinazione sono di posta elettronica non certificata.

La possibilità di utilizzo degli sms sarà definita in un prossimo futuro.

La comunicazione prevede modalità differenti per:

- datori di lavoro non agricolo e professionisti
- datori di lavoro agricolo

Nel primo caso la comunicazione deve contenere:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l'ora di inizio e di fine della prestazione.

Nel secondo caso:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Il settore agricolo, data la natura della prestazione lavorativa che comporta caratteristiche diverse anche a livello di esecuzione della prestazione, ai fini della comunicazione segue regole diverse; specificità del

settore agricolo, infatti, è la dipendenza dell'attività lavorativa dalla situazione meteorologica, che non permette di sapere in anticipo – come negli altri settori – il numero esatto di lavoratori da utilizzare e per quanto tempo. Per questo motivo, ai fini della comunicazione per i voucher-lavoro accessorio dovrà essere indicato solamente il numero di ore di ogni prestazione, non essendo richiesti orari di inizio/fine dell'attività.

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale) che andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail.

È opinione prevalente che la comunicazione possa contenere anche i dati di più lavoratori  
Secondo i consulenti del lavoro in un'unica comunicazione possono essere indicate prestazioni riferite a più giorni o anche più prestazioni per la stessa giornata.  
In assenza di espliciti divieti riteniamo queste interpretazioni estensive possano essere accettate.

Sì, purché venga indicato anche l'orario con l'inizio e la fine di ogni prestazione (esempio dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00).

La circolare precisa che con la stessa modalità e col preavviso di almeno 60 minuti dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse.

Accanto alla procedura il D.lgs. 185 ha introdotto anche specifiche sanzioni: la violazione dell'obbligo di comunicazione comporta la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ciascun lavoratore senza la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004.  
L'INL ricorda che l'omissione sia della comunicazione relativa alla singola prestazione sia della dichiarazione di inizio attività all'INPS scatta l'applicazione della maxi sanzione per lavoro nero.

In mancanza di una previsione di legge, la circolare definisce una sorta di sanatoria per il periodo dall'entrata in vigore del D.lgs. 158 (8-10-2016) e la data di emanazione della circolare. La modalità è in stile piuttosto burocratico, che lascia aperta la possibilità di irrogare le sanzioni (speriamo solo nei casi di palese malafede). *Il personale ispettivo terrà invece in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.lgs. n. 185/2016 e la presente circolare.*